



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 12.11.2024 composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore Pilato	PRESIDENTE
Giuseppe Grasso	CONSIGLIERE
Tatiana Calvitto	PRIMO REFERENDARIO
Antonino Catanzaro	PRIMO REFERENDARIO - RELATORE
Massimo Giuseppe Urso	PRIMO REFERENDARIO
Giuseppe Di Prima	REFERENDARIO
Francesca Leotta	REFERENDARIO
Marina Segre	REFERENDARIO
Mara Romano	REFERENDARIO

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale); VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), concernente Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 148-*bis*, rubricato Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e 167, e il comma 610, per il quale «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO l'art. 3 del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la delibera di questa Sezione di controllo n. 51/INPR del 7 marzo 2024 con la quale si approva la programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2024 ed in particolare il punto D.1 che prevede: *“nel corso dello svolgimento delle attività di controllo finanziario sarà valutata l'opportunità di adozione di una deliberazione metodologica e/o d'organizzazione per il monitoraggio degli inadempimenti a specifici obblighi contabili gravanti sugli EE.LL. e sugli Organi di revisione e per la riduzione dei tempi d'adempimento”*.

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 84 del 2024, di convocazione e composizione dell'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore,

Deliberazione

Verifica ai sensi dell'art. 148 TUEL, sulla legittimità e regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni secondo le risultanze del referto annuale degli esercizi 2022 e 2023 del Comune di ACI SANT'ANTONIO.

Ai fini della verifica di cui all'art. 148 del Tuel, si formulano le seguenti osservazioni in ordine ai referti del Comune di ACI SANT'ANTONIO relativi agli esercizi 2022 e 2023.

In data 14.03.2024 il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, secondo le linee guida approvate dalla

Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

In data 15.04.2024 il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Dall'esame della documentazione pervenuta, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'esame della sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, poi esaminato in dettaglio nelle sezioni successive, ha evidenziato che:

- nell'esercizio 2023 con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, su **2** report previsti ne risulta prodotto solo **1**;
- per entrambi gli anni, il grado di criticità riscontrato per ciascuna tipologia di controlli, risulta **Basso**;
- con riferimento ai Report ufficializzati relativi alle varie tipologie di controllo, per entrambi gli anni **non** risultano avviate azioni correttive;

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo in oggetto è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'art. 147 *bis*, commi 1 e 2 del Tuel.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di auditing interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- per entrambi gli anni, l'Ente dichiara di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, "l'estrazione causale semplice";
- nell'individuazione dei settori di attività dell'Ente da sottoporre al controllo successivo, **non** hanno concorso gli esiti del controllo di gestione effettuato l'anno precedente;
- sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, **non** hanno influito gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato l'anno precedente;
- gli atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa e contabile rappresentano, nell'esercizio 2022, il 17% circa del totale con **415** atti esaminati su **2411**, mentre nell'esercizio 2023, tale dato si riduce al 12% circa, con **203** atti esaminati su **1601**;
 - è stato, inoltre, dichiarato che, nell'anno 2022, sono state rinvenute n. **32** irregolarità e n. **13** nell'anno 2023, tutte **non** sanate;
 - **non** sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi;
 - nel caso di superamento dei termini previsti dalla normativa vigente, **non** sono state implementate procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge;
 - in caso di riscontrate irregolarità **non** sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi;

CONTROLLO DI GESTIONE

Tale forma di controllo consiste nell'insieme di strutture, metodiche, procedure e altre misure del servizio di controllo interno, idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni in modo regolare, economico, efficiente ed efficace e la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione.

Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a

verificare la funzionalità dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- tra gli indicatori, **non** risultano elaborati ed applicati nell'anno quello di "attività/processo" e quello di "analisi finanziaria";
- Il controllo di gestione **non** è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi;
- l'Ente **non** eroga servizi a domanda individuale;
- il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa, risulta **Medio**, per entrambi gli anni;
- l'Ente, a seguito del ripristino del lavoro in presenza come modalità ordinaria, **non** ha stipulato, su base volontaria, contratti individuali di lavoro a distanza;

CONTROLLO STRATEGICO

Tale forma di controllo strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti"*.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- l'Ente ha adottato negli anni 2022 e 2023 **una** deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi;

- Tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, **non** risultano adottate quelle relative alla rotazione degli incarichi dirigenziali e quelle relative alla rotazione ordinaria del personale;

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Tale forma di controllo normato dall'articolo 147 *quinquies* del TUEL, come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Per entrambi gli anni l'Ente dichiara che:

- con riferimento alle misure per ripristinare l'equilibrio finanziario, **non** risultano richieste relative alla "gestione dei residui" ;
- tra le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL, **non** si è dovuto impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b), TUEL;
- **non** sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione per le autonomie, la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) tende a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023,

- l'Ente **non** risulta dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater*, co. 1, TUEL;
- **non** sono stati approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'Ente;
- l'Ente **non** ha costituito nuove società o acquisito partecipazioni dirette o indirette nell'anno;

CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

1. l'Ente **non** ha adottato la Carta dei servizi;

2. le rilevazioni sulla qualità dei servizi **non** si estendono agli organismi partecipati;
3. gli indicatori adottati soddisfano i requisiti di appropriatezza (rilevanza, accuratezza, temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza) **solo per meno del 50%**;
4. l'Ente **non** ha pubblicato i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti, anche se negativi;
5. l'Ente **non** effettua confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;
6. con riferimento all'anno precedente, l'Ente **non** si esprime sulla realizzazione o meno di un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi;

APPENDICE SUL P.N.R.R.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, relativo al biennio 2022/2023, si rileva che:

- l'Organo politico **non** ha emanato specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR in materia di "*auditing* finanziario-contabile" e di "*auditing* sulla *performance*";
- all'interno dell'Ente **non** è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR;
- ai fini della rendicontazione, **non** è stata effettuata una specifica ricognizione dei fondi non nativi PNRR;
- nel 2022 l'Ente **non** ha adottato le procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione e conflitti di interesse;

SINTESI DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ RILEVATE

- la percentuale degli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta inadeguata, in quanto molto bassa rispetto al totale degli atti;
- con riferimento ai Report ufficializzati relativi alle varie tipologie di controllo, per entrambi gli anni **non** risultano avviate azioni correttive;
- nell'espletamento dell'attività di controllo, l'Ente non ha tenuto conto dei risultati raggiunti nell'anno precedente;
- il controllo di gestione non è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento, determinando pertanto la riprogrammazione degli obiettivi;
- l'Ente non eroga servizi a domanda individuale;
- l'Ente non ha adottato le misure di prevenzione del rischio di corruzione, non attivando la "rotazione degli incarichi dirigenziali" e quella "ordinaria del personale";
- l'Ente dovrebbe dotarsi di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater*, co. 1, TUEL;
- l'Ente **non** ha adottato la Carta dei servizi;
- l'Ente non ha individuato al suo interno, una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati dai fondi PNRR;

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni secondo le risultanze del referto annuale degli esercizi 2022 e del 2023 del Comune di ACI SANT'ANTONIO (CT) e con riserva di analisi dei successivi referti,

ACCERTA

L'adeguatezza parziale del sistema dei controlli interni;

INVITA

il Comune di ACI SANT'ANTONIO (CT) all'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari per superare le criticità rilevate;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio comunale- per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di ACI SANT'ANTONIO;

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 12.11.2024.

IL RELATORE

Antonino Catanzaro

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria il 15 novembre 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura